



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni;

VISTI in particolare gli art. 23, 24 e 25 della predetta legge che disciplinano la concessione di contributi automatici per lo sviluppo, la produzione la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana e le relative modalità di erogazione;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, rep. 342, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli art. 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO l’articolo 12, comma 2, del citato decreto ministeriale che prevede la costituzione di un fondo potenziale dell’impresa sul quale sono erogati i contributi automatici alla medesima impresa per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all’estero di nuove opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana aventi i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell’articolo 15 della legge 220 del 2016;

VISTO il decreto direttoriale rep. 1228 del 29 maggio 2019, con il quale sono state ritenute ammissibili, ai fini del riconoscimento del contributo automatico per l’anno 2018, le opere inserite nelle relative tabelle allegate al medesimo decreto direttoriale;

VISTO il decreto direttoriale, rep. 1974 del 02 agosto 2019 di rettifica alle opere ritenute ammissibili, ai fini del riconoscimento del contributo automatico di cui al decreto direttoriale, rep. 1228 del 29 maggio 2019;

VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2020, rep. n. 1210 e successive modificazioni, recante “le modalità di reinvestimento dei contributi automatici di cui al D.M. 342 del 31 luglio 2017”;

VISTO il decreto direttoriale del 23 luglio 2020, rep. n. 1904, come sostituito dal decreto direttoriale dell’11 novembre 2020, rep. n. 2679, con il quale sono state ritenute ammissibili, ai fini del riconoscimento del contributo automatico per l’anno 2019, le opere inserite nelle relative tabelle allegate al medesimo decreto direttoriale;

CONSIDERATI i decreti direttoriali con cui sono stati autorizzati i reinvestimenti in sviluppo e produzione di nuove opere cinematografiche e televisive nonché nella distribuzione nazionale ovvero internazionale di opere cinematografica e il pagamento degli acconti;

TENUTO CONTO che alcune di queste opere hanno già ottenuto il riconoscimento dell’eleggibilità culturale ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2018 e 04 febbraio 2021 e successive modificazioni recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

RITENUTO NECESSARIO dover procedere ad assegnare la suddetta eleggibilità culturale alle restanti opere, così come previsto all'art. 12, comma 2, del D.M. 31 luglio 2017 - rep. 342;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti delle norme citate e per i motivi di cui in premessa alle opere cinematografiche e audiovisive, di cui all'allegato elenco, è riconosciuto il possesso dei requisiti di eleggibilità culturale, secondo i parametri di cui alla tabella A del decreto ministeriale d'attuazione dell'art. 15 della legge n. 220/2016.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (www.cinema.beniculturali.it) e tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari dell'attribuzione della suddetta eleggibilità culturale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Borrelli

OPERE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE RICONOSCIUTE DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE REINVESTIMENTO CONTRIBUTI AUTOMATICI		
Codice domanda	Titolo Opera	Denominazione Impresa
PRODUZIONE		
DOM-2023-179831-CARPOCT-00001	DICIANNOVE	FRENESY FILM COMPANY S.R.L.

